

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 1950

(21ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile » (N. 842):

CEMMI, <i>segretario</i> . . . . .	Pag. 176
CINGOLANI . . . . .	177
GORTANI . . . . .	177

« Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di prima, seconda e terza classe della categoria cannonieri, specialità montatori artificieri » (N. 957):

CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	179
------------------------------------	-----

(Discussione e rigetto)

« Efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente modificazioni all'articolo 81 del regolamento dei lavori del Genio militare ed elevazione del limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio del materiale del Genio militare » (N. 956):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	178, 179
PALERMO . . . . .	178, 179
BARONTINI . . . . .	179

(Discussione e rinvio)

« Cessione all'Istituto "Andrea Doria", per l'assistenza agli orfani ed alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti e dispersi in guerra o in dipendenza di essa, del ricavo della vendita della ex corazzata *Italia* » (N. 967) (Di iniziativa del senatore Macrelli ed altri):

ELIA, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 180
GASPAROTTO . . . . .	181
PALERMO . . . . .	181
BARONTINI . . . . .	181

(Seguito della discussione e rinvio)

« Onoranze ai caduti della guerra 1940-1945 » (N. 816):

GASPAROTTO, <i>relatore</i> . . . . .	181
---------------------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori Barontini, Cadorna, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Damaggio, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Gortani, Leone, Lavia, Moscatelli, Ottani, Palermo, Pertini e Tignino.

CEMMI, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile » (N. 842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Essendo il relatore, senatore Salvi, nella impossibilità di intervenire alla riunione della nostra Commissione, do incarico al segretario, senatore Cemmi, di leggere la relazione scritta.

CEMMI, *segretario*. « Era quanto mai opportuna, e non più differibile l'iniziativa di una legge che rettificasse e regolasse la controversa materia delle requisizioni del naviglio mercantile, per cui vigono attualmente leggi e decreti vari, la cui applicazione si è presentata, di volta in volta, non rispondente agli interessi sostanziali dell'amministrazione dello Stato, non solo, ma ha anche generato una interpretazione confusa e ha determinato difformi pareri, nonché controverse in sede giudiziaria e amministrativa.

Infatti, sono tuttora vigenti ed operanti le seguenti leggi e decreti:

- 1) Legge n. 1154 del 13 luglio 1939: norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
- 2) Regio decreto n. 1601 del 22 settembre 1941: modificazioni alla legge n. 1154;
- 3) Regio decreto n. 127 del 2 febbraio 1943: ulteriori modificazioni alla legge n. 1154;
- 4) Decreto legislativo luogotenenziale n. 618 del 10 agosto 1945: alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono;
- 5) Decreto legislativo luogotenenziale n. 686 del 19 ottobre 1945: regolamento della concessione dei compensi di riparazione;
- 6) Decreto legislativo n. 668 del 3 maggio 1948: modifiche al decreto legislativo n. 618.

Il disegno di legge, che si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione, consta di 3 articoli, la cui esplicita e chiara relazione renderebbe superflua ogni nota illustrativa e che, per la loro portata tecnica, hanno ottenuto il favorevole parere del Consiglio superiore di marina.

Si ritiene tuttavia opportuno illustrare brevemente il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge rettifica l'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, determinando una sensibile economia di spesa. Premetto che nell'ultimo comma del predetto articolo 1 del decreto n. 127, non viene esattamente determinato il periodo di tempo intercorso fra l'evento di guerra, per il quale ebbe a verificarsi il danno, ed il giorno nel quale si verifica la trasformazione della requisizione in uso in requisizione per acquisto, per la durata del quale vanno

corrisposte le sole quote *b*) e *c*) della parte *A*) della indennità di requisizione (interesse sul valore della nave e spese generali). Ne deriva che lo Stato, se volesse procedere, solo nel dopoguerra, alla requisizione per acquisto di una nave danneggiata all'inizio della guerra, dovrebbe pagare le quote cui si è fatto cenno per periodo di tempo di sei o sette anni, mentre alle navi noleggiate dallo Stato, che abbiano subito danni bellici, viene corrisposto un nolo ridotto fino ad un massimo di 720 giorni, dalla data in cui ebbe a verificarsi il sinistro.

Appare quindi evidentemente conveniente la proposta modifica all'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, che sostanzialmente estende la limitazione a giorni 720 anche alla corresponsione delle quote di interesse sul valore della nave e spese generali, decorrenti dalla data in cui cessa il compenso di requisizione per il sinistro di guerra.

L'articolo 2 modifica l'articolo 4 del regio decreto-legge del 19 ottobre 1945, n. 686, e sostanzialmente sopprime le parole « allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto » per evitare erronee interpretazioni che, nel caso in cui i proprietari intendessero procedere alla rimessa in efficienza delle navi e conservare la proprietà del relitto stesso, potrebbero generarsi in merito ad una facoltà di scelta dei proprietari stessi, relativa al sistema di determinazione della indennità di perdita.

L'ultimo periodo del terzo comma del citato articolo 4 viene sostituito dal testo riportato dall'articolo 2 del disegno di legge, sia fissando l'obbligo dell'Amministrazione a corrispondere il compenso di requisizione (quote *b*) e *c*) per un periodo non superiore a 720 giorni, sia stabilendo che la somma dell'indennità di perdita o di avaria (equivalente all'85 per cento del valore della nave al momento del sinistro (100 — 15 per cento, pari al valore del relitto in base alla valutazione forfetaria) e del compenso di riparazione non deve in alcun caso superare il costo della ricostruzione.

Il terzo ed ultimo articolo abroga l'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 668; e quanto formava oggetto sostanziale di esso è stato inserito nell'ultimo periodo sostitutivo del 3 comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge.

Onorevoli senatori, il vostro relatore ha esaminato con attenzione la portata dei provvedimenti di cui al presente disegno di legge, riconoscendo l'utilità delle modificazioni con esso apportate alle norme vigenti in materia di requisizione del naviglio mercantile; ed ha riconosciuto, altresì, che ciò corrisponde ad un reale ed effettivo bisogno di tutela degli interessi dell'amministrazione dello Stato, in un campo nel quale la casistica è molteplice e difforme, tanto da esigere un aggiornamento ordinato e chiarificatore. Vi invita pertanto a suffragare con il vostro voto di consenso il presente disegno di legge ».

Risulta, dalla relazione testè letta, che le navi sono di due categorie: quelle noleggiate e quelle requisite. Ora per le navi noleggiate era stabilito un termine di 720 giorni dall'evento di guerra che ha determinato il danneggiamento della nave, per il quale era fissata un'indennità, mentre per le navi requisite non era fissato alcun termine; per cui, a partire supponiamo dal 1942 o 1943 fino ad oggi, avrebbe dovuto essere corrisposta questa indennità.

La legge ha appunto questo scopo di fissare, anche per le navi requisite, il termine a 720 giorni.

Osservo che sono già trascorsi per tutte le navi noleggiate, qualunque sia il momento in cui si è verificato l'evento bellico che ha prodotto il danneggiamento, i termini; ed allora o questo termine ha effetto retroattivo, ed avrebbe un significato, o ha effetto da oggi, ed allora non so quale significato possa avere questo termine.

L'osservazione che faccio è puramente superficiale, dato che, non essendo io il relatore, non ho potuto approfondire la materia.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, saranno corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole

quote b) e c) della parte A) della indennità di requisizione prevista dal seguente articolo 30. Le predette quote b) e c) non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione ».

**CINGOLANI.** Non entro nel merito del disegno di legge; ma voglio solo far osservare, ritornando ad una proposta che mi pare sia stata fatta in Assemblea dal senatore Conti, che quando si citano dei decreti come in questo caso, sia necessario citarli per esteso, in modo che la Commissione sia in grado di prenderne esatta visione.

**GORTANI.** Mi associo all'osservazione testè fatta dal collega Cingolani.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(E' approvato).*

#### Art. 2.

L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 è così modificato:

Al comma primo sono soppresse le parole « allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto ».

L'ultimo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione delle quote b) e c) del compenso di requisizione (parte A), per il periodo nel quale la nave sinistrata è rimasta inutilizzata per l'esecuzione dei lavori di riparazione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni a decorrere dalla data dell'evento di guerra, che ha provocato il sinistro della nave.

« Nel caso in cui i proprietari si avvalgano dei benefici previsti dal presente decreto, la somma dell'indennità di perdita o di avaria, pari all'85 per cento del valore della nave alla data del sinistro, e del compenso di riparazione non potrà in alcun caso superare il costo di ricostruzione.

« Tale norma si applica anche nei casi considerati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, di ritrasferimento della proprietà di navi abbandonate allo Stato ».

*(E' approvato).*

## Art. 3.

L'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, è abrogato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rigetto del disegno di legge: « Efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente modificazioni all'articolo 81 del regolamento dei lavori del Genio militare ed elevazione del limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio del materiale del Genio militare » (N. 956).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente modificazioni all'articolo 81 del Regolamento dei lavori del Genio militare ed elevazione del limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio del materiale del Genio militare ».

Do lettura dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente modifiche all'articolo 81 del regolamento dei lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, nonché l'elevazione del limite per le spese ad economia per il servizio del materiale del Genio militare, ha efficacia dal 1° gennaio 1948.

Di questo disegno di legge io sono il relatore. Con regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, furono apportate all'articolo 81 del regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, modifiche concernenti:

a) la facoltà del Ministro di designare un collaudatore per i lavori del Genio militare, diverso dal comandante del Genio competente, per territorio, oltre che nei casi già previsti dalle

lettere b) e c) dell'articolo 81 « in tutti i casi in cui il Ministro ritiene di nominare altro collaudatore »;

b) l'elevazione dei limiti degli importi massimi di lavori entro i quali il comandante del Genio può delegare, per il collaudo, ufficiali dipendenti o può autorizzare l'omissione del collaudo.

L'efficacia delle norme che prevedevano le anzidette modifiche fu successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1947, e furono elevati in pari tempo i citati limiti di spesa, con i seguenti provvedimenti:

decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235;

decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 321;

decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 503.

Perdurando i motivi che hanno richiesto le modifiche suddette, con l'articolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, si è provveduto a prorogare ulteriormente l'efficacia delle norme in parola e ad elevare ancora i citati limiti di spesa. Con l'articolo 2 di detto decreto n. 883, è stata, invece, prorogata, raddoppiando inoltre il limite di somma, la disposizione del decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 1287, in vigore fino al 31 dicembre 1947, la quale aveva fissato in lire 300 mila il limite di spesa per gli acquisti in economia per i servizi dei materiali del Genio militare.

Senonchè, il suddetto decreto 8 settembre 1949 è entrato in vigore il 29 dicembre 1949 e non potendo esso, come è ovvio, stabilire un'efficacia retroattiva alle proprie disposizioni, si rende necessario provvedere in tal senso con una norma legislativa. A tal uopo è stato pertanto predisposto il presente disegno di legge, con il quale viene stabilita al 1° gennaio 1948 la decorrenza dell'efficacia del citato decreto n. 883.

Non si è ritenuto di stabilire direttamente con legge la proroga delle norme di che trattasi, al fine di evitare di dover disporre sempre con leggi formali eventuali future norme in materia, che invece va disciplinata con disposizioni regolamentari, cioè con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.

PALERMO. Dalla lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge mi sembra che si tratti con esso di autorizzare il Genio militare a fare delle spese che avevano una volta un va-

lore  $x$  e che oggi ne hanno un altro maggiore. A dir la verità non si comprende bene che cosa si voglia con questo decreto; penso tuttavia che in materia come questa sia tempo di tornare alla normalità.

**PRESIDENTE.** Siamo già rientrati nella normalità. Qui si tratta di regolarizzare, *a posteriori*, una norma regolamentare che ha funzionato per il tempo di guerra e per il tempo successivo, ma che non funziona più oggi dato che siamo rientrati nei limiti del regolamento. Si tratta di legalizzare una norma regolamentare di estensione di limiti, che, emanata con un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, aveva il compito di disciplinare la materia ma non aveva valore di legge nei riguardi della estensione dei termini. Quindi, oggi, questo provvedimento di legge tende a regolarizzare questa estensione di termini che in linea regolamentare non si poteva disciplinare.

**PALERMO.** Ripeto che noi dobbiamo assolutamente tornare alla normalità e non possiamo continuare a procedere con singoli provvedimenti legislativi per estendere o per diminuire dei termini. Noi non siamo nella normalità, come afferma il Presidente, perchè in proposito si tratta di un decreto del 1947, epoca in cui vi era già la Costituzione. Ora, dal 1947 ad oggi, sono passati tre anni e questa normalità avrebbe dovuto essere ristabilita.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al senatore Palermo che il disegno di legge ha per oggetto situazioni che risalgono al passato e non al presente. Oggi funziona il regolamento del Genio militare. Siamo già rientrati nella norma regolamentare.

**BARONTINI.** Io credo che sarebbe più opportuno procedere a questa disciplina regolamentare di cui parla il Presidente nella sua relazione, là dove dice: « senonchè il suddetto decreto 8 settembre 1949 è entrato in vigore il 29 dicembre 1949 e non potendo esso, come è ovvio, stabilire una efficacia retroattiva alle proprie disposizioni, si rende necessario provvedere in tal senso con una norma legislativa... ». Ci si presenti dunque quella disciplina regolamentare, invece di ricorrere a ripieghi, a rinvii o a proroghe.

La questione della proroga è poco chiara, anche perchè si aumentano le spese ad economia, senza controlli.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo unico del di-

segno di legge di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di prima, seconda e terza classe della categoria cannonieri, specialità montatori artificieri » (N. 957).**

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di I, II e III classe della categoria cannonieri, specialità montatori artificieri ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

**CADORNA, relatore.** Onorevoli senatori, nel 1942, per ovviare alle deficienze numeriche esistenti nell'organico dei capi tecnici artificieri, deficienze che non si rendeva possibile colmare rapidamente con le normali misure di reclutamento, l'Amministrazione della Marina militare provide ad istruire, in seno alla categoria dei cannonieri, la specialità « montatori-artificieri », affidando ad essa le stesse mansioni previste per i capi tecnici artificieri.

L'organico complessivo di detta specialità fu stabilito in 35 elementi, i quali furono scelti fra i migliori delle altre categorie.

Fin dal primo momento della creazione della specialità in parola fu chiaro che, in vista dei particolari scopi per i quali la specialità stessa veniva istituita, i sottufficiali ad essa appartenenti sarebbero stati chiamati a svolgere la loro opera prevalentemente in destinazioni a terra e che essi, pertanto, non avrebbero dovuto avere obbligo di imbarco; le vicende belliche e post-belliche hanno, però, impedito finora che avesse corso la apposita, necessaria norma di legge.

Ne è derivato che i sottufficiali in parola, i quali sono stati impiegati, per esigenze di servizio, in destinazioni a terra, sono venuti a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto ai compagni di corso agli effetti dell'avanzamento. La sperequazione anzi si ravvisa più grave e più ingiusta ove si ponga mente al fatto che i sottufficiali montatori-artificieri furono a suo tempo, come già detto, scelti fra i migliori elementi disponibili, mentre è da porre in rilievo che alla loro

## IV COMMISSIONE (Difesa)

21<sup>a</sup> RIUNIONE (3 maggio 1950)

opera si deve in gran parte il compimento del pericoloso lavoro di recupero di tutto il munizionamento residuo nei depositi e nelle batterie.

Si ravvisa, pertanto, necessario esentare i sottufficiali in parola dall'obbligo di imbarco stabilito, ai fini dell'avanzamento, dell'articolo 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

Comunque, al fine di non estendere troppo la portata della norma di carattere eccezionale che si propone, si ritiene opportuno limitare l'esenzione di cui trattasi ai soli gradi di I, II e III classe, che sono quelli per i quali più si sente la necessità della norma proposta. A ciò provvede il presente disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione e che non comporta, come è ovvio, maggiori oneri finanziari al bilancio dello Stato.

Il Consiglio superiore di marina ha, in proposito, espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I capi di I, II e III classe, appartenenti alla categoria cannonieri, specialità « montatori-artificieri », sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'articolo 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa parlamentare: « Cessione all'Istituto " Andrea Doria ", per l'assistenza agli orfani ed alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti e dispersi in guerra o in dipendenza di essa, del ricavo dalla vendita della ex corazzata " Italia " » (N. 967).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa parlamentare: « Cessione all'Istituto " Andrea

Doria », per l'assistenza agli orfani dei militari e militarizzati della Marina militare caduti e dispersi in guerra o in dipendenza di essa, del ricavato dalla vendita della ex corazzata " Italia " ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Elia.

ELIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, lo spirito che ha mosso i presentatori di questo disegno di legge è così alto e nobile e gli scopi che esso si propone di raggiungere sono di un interesse così preminente che il disegno di legge non può che essere approvato da tutti, con entusiasmo e con riconoscenza per i valorosi caduti della Marina militare, per venire in aiuto ai figli degli eroici nostri marinai, i quali hanno dall'Istituto « Andrea Doria » assistenza e conforto.

Per la forma però con cui è stato proposto il disegno di legge, ci si trova di fronte alla opposizione della Commissione di finanza del Senato.

Io ho avuto un colloquio con il Presidente e con altri membri della Commissione stessa, i quali, anch'essi, pur riconoscendo la nobiltà dello scopo che il disegno di legge si propone, si oppongono al modo, perchè essi ritengono che la cessione da parte dello Stato della ex corazzata « Italia », (bene di appartenenza dello Stato stesso, che è quindi all'attivo del bilancio statale) non sia una cosa conveniente e non sia bene preconstituire un precedente che domani potrebbe, per analogia, dilatarsi e indurre lo Stato alla cessione di altri beni patrimoniali, in maniera anche indiscriminata. Almeno fino ad oggi, infatti, non appare quale possa essere il valore del relitto che si vorrebbe cedere, e quindi, ripeto, la Commissione di finanza si oppone al provvedimento, almeno in questa forma, quasi all'unanimità. La difficoltà tuttavia si potrebbe anche girare; invece di chiedere la cessione del relitto della ex corazzata « Italia », si potrebbe chiedere e si può chiedere quello che presumibilmente è l'equivalente in denaro. Si potrebbe chiedere, cioè, che lo Stato, attraverso un sussidio straordinario, dia all'Istituto « Andrea Doria » quella somma di 200-250 milioni che presumibilmente potrà ricavarsi dalla vendita del relitto. Naturalmente questa somma si potrà chiedere sul ricavato della vendita del relitto e così si otterrebbe alla disposizione dell'art. 81 della Costituzione, per il quale ad ogni spesa deve corrispondere un'entrata. Mi sembra che tale idea si potrebbe accettare, perchè in sostanza all'Istituto andrebbe l'aiuto sotto questa forma, che, sebbene diversa, non intaccherebbe tuttavia la sostanza. Penso che se i presentatori della proposta di leg-

## IV COMMISSIONE (Difesa)

21ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

ge sono d'accordo su questo punto, si potrebbe semplicemente modificare la relazione e l'articolo proposto. In questo modo tutti potremmo approvare la proposta di legge.

GASPAROTTO. Io credo che la Commissione di finanza abbia ragione. Quello che si verrebbe a preconstituire, con questo provvedimento di legge, è un precedente pericoloso.

Lo Stato deve essere geloso custode del suo patrimonio; cedere il ricavato di un bene del suo patrimonio costituisce un pericolo. In conseguenza la questione va impostata diversamente; bisognerebbe cioè invitare il Governo a stanziare 200 milioni da darsi a questo Istituto. Non si possono infatti confondere il due metodi; altrimenti il principio che la Commissione di finanza vorrebbe far salvo, cacciato dalla porta, entrerebbe dalla finestra; mentre è il principio che va difeso. Proporrei pertanto una sospensiva su questo disegno di legge, e inviterei il relatore a fare un passo presso la Commissione di finanza perchè suggerisca la formula migliore per domandare allo Stato 200 milioni a favore dell'Istituto « Andrea Doria ».

PALERMO. Secondo il mio avviso, con il sistema di concedere all'Istituto « Andrea Doria » il ricavato della vendita del relitto, non si va incontro all'ignoto. Vi è stata infatti, a quanto pare, una perizia dalla quale si è accertato che il ricavato presumibilmente si potrà aggirare sui 200 milioni. Ora, il principio sostenuto dall'onorevole Gasparotto va difeso; ma se il Ministero o altro organo competente, procedono ad una perizia dalla quale si accerta il prezzo del bene che si vuole cedere, non è che con ciò si vada incontro all'ignoto. Ora, dare all'Istituto che si intende beneficiare 200 milioni è una cosa facile; ma che i 200 milioni siano ricavati dalla vendita della ex corazzata « Italia », mi sembra che abbia anche un valore morale.

BARONTINI. Io mi intendo un poco di recupero di navi. V'è nel problema un elemento speculativo che è imponderabile; in una nave che si recupera infatti v'è il ferro e il metallo in genere da vendere; però, se il fasciame e le lamiere sono in buone condizioni, non si vendono a peso di ferro, ma come ferro lavorato ed allora da 15 lire al chilogrammo si sale a 60. Se poi si rinvengono degli organi meccanici in efficienza, si vendono come tali. Quindi la presunzione di un valore di 200-250 milioni può diventare dell'ordine di 600-700 milioni. Ecco, pertanto, come in una questione di

beneficenza s'inserisca un elemento di carattere speculativo. Aderirei, quindi, alla proposta di sospensiva dell'onorevole Gasparotto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Onoranze ai caduti della guerra 1940-1945 » (N. 816).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Onoranze ai caduti della guerra 1940-45 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Per questo disegno di legge siamo ancora al punto di partenza. Noi abbiamo approvato il progetto in linea di massima; però, dopo le osservazioni spietate fatte dall'onorevole Cadorna, il quale ha posto in rilievo che si dovrà andare a recuperare i caduti anche in contrade assai remote, è risultato evidente che non sono più sufficienti i 200 milioni stanziati dal Ministero, ma che occorrono 2-3 miliardi.

Nella seduta precedente, presente il Sottosegretario onorevole Vaccaro, abbiamo sospeso la discussione in attesa che il Ministero della difesa, desse affidamenti circa la copertura di questo disegno di legge. Ho sollecitato per iscritto la risposta, ma senza alcun esito; pertanto siamo al punto di partenza. Bisogna che il Presidente della Commissione, che ha maggiore autorità del relatore, dica al Ministero della difesa che se non dà una risposta concreta, tranquillizzante, noi siamo costretti, allo stato delle cose, a respingere il disegno di legge perchè ove approvassimo una legge per la quale non vi sono fondi adeguati, verremmo a creare inoltre delusioni nel Paese; il che non credo sia opportuno fare.

Pertanto proporrei un ulteriore rinvio della discussione per poter avere finalmente una chiarificazione in merito al finanziamento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 10,45.